

N. R.G. 2020/8401



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **8401/2020** promossa da:

GIANNI RICCI (C.F. RCCGNN66T26A794L), con il proc. dom. avv. MATTICOLI MIKE,

attore

contro

FABIO VALTER RICCI (C.F. RCCFVL68C31F738M), con il proc. dom. avv. MORESCO

DARIO, VIA VERDI, 7 24100 BERGAMO

convenuto

E NEI CONFRONTI DI

EDILSERIO S.R.L. (C.F. 00647320167), contumace

litisconsorte necessario

Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/02/2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che con ordinanza del 23.9.2021 il g.i. aveva dichiarato la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., rilevando che “ - *dalla lettura dell'atto non è dato comprendere se l'attore agisca nei confronti dell'amministratore (e apparentemente della società) in qualità di sostituto processuale, di creditore ovvero di socio, venendo genericamente richiamate tutte le fattispecie astratte nell'ambito di un'unica vicenda fattuale, narrata peraltro in modo non lineare, con la conseguente radicale indeterminatezza del petitum; - emerge l'indeterminatezza anche della causa petendi, non avendo l'attore censurato specifiche condotte gestorie*”, assegnando a parte attrice termine di “30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare opportunamente la domanda, individuandone univocamente l'oggetto e la causa petendi, e per



provvedere (nello stesso termine suindicato) alla rinnovazione della citazione, così integrata, nei confronti della parte rimasta contumace”;

rilevato che il nuovo atto di citazione depositato il 22.10.2021 non è idoneo a sanare le carenze evidenziate, considerato che l'attore afferma di agire in qualità di sostituto processuale della società contumace, *“al fine di reintegrare e preservare il patrimonio della società stessa”*, ma nelle conclusioni svolge una sola domanda di risarcimento del *“danno patito in via diretta, quantificato nella misura di € 250.000,00., dei quali € 100.000,00 quale valore patrimoniale delle quote di partecipazione alla Edilserio S.r.l. ed € 150.000,00 quale indennizzo per gli ulteriori danni personali subiti e meglio specificati in atti;*

osservato che l'attore agisce nei confronti del convenuto nella qualità sia di amministratore sia di socio (*“Lo si ribadisce, il socio Ricci Fabio Valter, comportandosi in mala fede ha, di fatto, portato la società Edilserio alla crisi”*), apparentemente per i medesimi fatti;

riepilogando l'attore richiama genericamente in citazione gli elementi costitutivi delle seguenti azioni: - azione sociale del socio nei confronti dell'amministratore; azione sociale del socio nei confronti del socio per illecito commesso in concorso con l'amministratore; azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore; azione individuale del socio nei confronti del socio per illecito commesso in concorso con l'amministratore; *“in ogni caso, in via subordinata, ex art. 2043 codice civile, ovvero per mala gestio”;*

infine nelle note (non autorizzate) di replica alla nuova comparsa di costituzione del convenuto, nel contestare l'eccezione avversaria di prescrizione l'attore deduce che *“L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società è soggetta a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione dei loro crediti”*, così richiamando anche l'azione dei creditori sociali *ex art. 2394 c.c.*;

rilevata la persistente incertezza in ordine al *petitum* e alla *causa petendi* delle domande svolte, favorita anche dalla veste formale dell'atto di citazione, che non risulta strutturato in paragrafi distinti a seconda della domanda svolta;



ritenuto che *“la nullità determinata dalla genericità e dalla indeterminatezza della causa petendi o del petitum ex art. 164, co. 4, c.p.c. travolga l'intero atto, seppur vi siano delle porzioni della domanda non affette da tale vizio (Trib. Milano, 2.5.2017) e che “Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte”*(Cassazione civile, sez. VI, 05/11/2021, n. 32207)

P.Q.M.

Letti gli artt. 164, quarto comma, e 307, terzo comma, c.p.c. dichiara estinto il giudizio, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Si comunichi.

Brescia, 21.2.2022

Il G.I.

Lorenzo Lentini

